



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 7 gennaio 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 gennaio 2014 - Diciottesima giornata andata

Catania-Bologna 2-0
Chievo Verona-Cagliari 0-0
Fiorentina-Livorno 1-0
Genoa-Sassuolo 2-0
Juventus-Roma 3-0
Lazio-Internazionale 1-0
Milan-Atalanta 3-0
Napoli-Sampdoria 2-0
Parma-Torino 3-1
Udinese-Hellas Verona 1-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 gennaio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 47

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 gennaio 2014 - Diciottesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

100/313



Gara soc. UDINESE – soc. HELLAS VERONA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 11.22 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 16° del secondo tempo dal calciatore **Antonio Di Natale** (soc. **Udinese**), consistente nella pronuncia di un'espressione blasfema;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, dopo un errato passaggio di un proprio compagno di squadra, esternava platealmente il proprio disappunto, ma la "lettura labiale" non consente di esprimere un sicuro giudizio, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa il contenuto blasfemo delle espressioni proferite.

P.Q.M.

delibera di non sanzione il calciatore **Antonio Di Natale** (soc. **Udinese**) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Catania, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Livorno, Milan, Napoli e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini divelti nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo ed al 42° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso calciatori avversari; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere, nel corso della gara, componenti della panchina, con funzioni di allenatore in seconda e di accompagnatore ufficiale, fatto uso di apparecchiature rice-trasmittenti; (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTAN Leandro (Roma): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

DE ROSSI Daniele (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARZAGLI Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BIANCO Paolo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CASSANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GILARDINO Alberto (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LJAJIC Adem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MANTOVANI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

RAIMONDI Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)
TEVEZ Carlos Alberto (Juventus)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

YAO KOUASSI Gervais (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

LUCI Andrea (Livorno)

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

SESTA SANZIONE

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)

QUINTA SANZIONE

AQUILANI Alberto (Fiorentina)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa)

JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)

RINAUDO Leandro (Livorno)

SPOLLI Nicolas (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CHIELLINI Giorgio (Juventus)

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)

MOSCARDELLI Davide (Bologna)

MUSTAFI Shkodran (Sampdoria)

PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania)

REGINI Vasco (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

ALVAREZ Ricardo Gabriel (Internazionale)

ANTEI Luca (Sassuolo)

ANTONELLI Luca (Genoa)

GONCALVES DIAS Andre (Lazio)

LONGHI Alessandro (Sassuolo)

MISSIROLI Simone (Sassuolo)

TONI Luca (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

ILICIC Josip (Fiorentina)
MATRI Alessandro (Milan)
MEGGIORINI Riccardo (Torino)
MERTENS Dries (Napoli)
ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)

SECONDA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

VALENTINI Nicolo (Livorno)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 43° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa; con recidiva.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GENNAIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta